

Citta' metropolitana di Torino

**A1284- D.P.G.R. n. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dal Rio Stellone, in Comune di Carmagnola, ad uso agricolo, richiesta dalla Società Semplice Agricola PEIRETTI MAURO GIACOMO.**

**Pratica N. A/1284 ASSENSO**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3685 del 20/06/2023; Pratica n. A/1284

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

**DETERMINA**

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio alla Società Semplice Agricola PEIRETTI MAURO GIACOMO con sede legale in Comune di Carmagnola Via Quadri n. 1 - P.IVA 09358740018 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Stellone, tramite n. 2 punti di attingimento, in Comune di Carmagnola, ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il **1° GIUGNO** ed il **30 SETTEMBRE** di ogni anno, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa azionata da trattrice, in modo che la portata massima non superi 15 l/s, la portata media non superi 0,12 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **1.300 mc**, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Carmagnola, distinti in Catasto dal Foglio n. 29 Particelle nn. 31 e 44 aventi la superficie complessiva di **Ha 05.88.68**;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì **essere garantito il Deflusso Ecologico** del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione **dovrà essere sospeso** ogni qualvolta **la portata del corso d'acqua**, nel tratto considerato, **sia uguale od inferiore al valore del Deflusso Ecologico** pari a 220 l/s;
4. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse;
5. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
6. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo alla annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2024-2025 e 2026 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

7. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

"(... omissis ...)